

e vogliamo colpire la intimidazione, parlare di una minaccia o violenza speciale contro la persona o la proprietà.

E che farete di una *minaccia contro l'onore*?

Perciò lasciate le cose come sono state definite dal legislatore il quale le ha definite in modo, che non riuscirete facilmente ad emendarlo.

Ed ora vengo brevemente, poichè il campo è già stato largamente mietuto, alla questione dell'istigazione.

La Camera ricorderà che ieri lamentai che l'articolo 5 del disegno ministeriale, relativo agli istigatori, fosse stato soppresso dalla Commissione. Oggi la Commissione stessa, d'accordo col Ministero, ha conglobato il concetto dell'istigazione in quest'articolo, in cui si dice: "... per costringere o per istigare ..".

Dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro il quale, in ordine all'abrogazione di alcune disposizioni, ha detto che rimangono in vigore tutte le disposizioni generali del Codice penale, francamente dichiaro di preferire che sia soppressa la parola *istigare*.

Ce ne rimetteremo agli articoli 102 e seguenti del Codice stesso.

In quel "costringere e istigare", co' mezzi di cui si parla nell'articolo, veramente, come già disse l'onorevole Cuccia, c'è qualche cosa che non ha intonazione; quindi rimettiamocene alle regole generali.

Sarà reato il costringere, ecc., usando certi dati mezzi; poi il Codice penale dice quali sono i complici, e fra i complici si annoverano gli istigatori.

Così tutto è chiaro: se io ho istigato alcuni operai o intraprenditori a commettere questi reati che voi avete definito, allora io sarò complice. Secondo il mio sistema la Camera può fare una di queste due cose: o continuando col sistema attuale, volete punire gli istigatori in modo speciale, con qualche cosa di più, e ne farete un articolo a parte; ovvero si farà ritorno, e di ciò io mi accontento, alle regole generali del Codice, perchè allora vedrà il magistrato chi sia lo istigatore, e se debba punirlo come complice necessario o non necessario, secondo i casi e la distinzione che fa il Codice istesso.

E dopo ciò, prego l'onorevole ministro e la Commissione di volere accettare la soppressione dopo le parole "chiunque usi violenze o minacce, " le altre: *contro le persone o le proprietà* .. Poi propongo si sopprimano le parole, " o per istigare ..".

Discuteremo in seguito se si debba adottare il sistema di un articolo speciale per la istigazione, ovvero se rimettercene al Codice penale.

Presidente. Trasmetta le sue proposte.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Camporeale.

Di Camporeale. Veramente, dalle proposte di soppressione fatte dall'onorevole Indelli, io avrei quasi augurato e sperato che egli le avesse estese, starei per dire, a tutta la legge. Perchè a me pare che le leggi debbano farsi quando il bisogno se n'è fatto sentire; ma quando si vuole fare procedere la legge al bisogno, credo che si peggiori generalmente la condizione delle cose. A mio credere, la legge attuale pel momento provvedeva adeguatamente al bisogno. Però, capisco anch'io che, una volta sollevata la questione convenga in qualche modo risolverla, e l'onorevole Indelli fece bene a limitare le sue proposte di soppressione, anzichè estenderle.

Essendo stato preceduto da tanti e sì competenti oratori, veramente non vorrei entrare nel campo grande della discussione in generale di questa legge, e mi limiterò ad un punto speciale.

Si è parlato d'istigazione e di quelli che istigano gli scioperi. Ed è su questa parte della legge che io, signori, desidero richiamare la vostra attenzione.

Due sono le categorie degli istigatori, a mio modo di vedere: ve n'è una che, per quanto nociva e dannosa possa essere, fino ad un certo punto è giustificata, e certamente è inevitabile.

È chiaro che in mezzo ad una grande agglomerazione di operai, ve ne saranno sempre alcuni più focosi ed irruenti degli altri, i quali si faranno iniziatori presso i loro compagni di agitazioni e di scioperi. È nella natura umana che ciò sia, e non si può impedire. Quando questi trascendono nel cercare di indurre i compagni allo sciopero, quando ricorrono alle intimidazioni o minacce per costringere i loro compagni a fare quello che, senza questa intimidazione, non farebbero, essi violano la legge, attentano alla libertà del lavoro, e commettono un reato che certamente deve essere punito.

Ma vi è un'altra categoria di istigatori ed agitatori che è assai peggiore: quella degli istigatori di professione, che vanno da uno all'altro centro industriale, seminando la discordia; individui che non sono operai, ma che sobillano gli operai a scopi loro personali, e talvolta anche sotto l'aspetto di filantropia, umanitarismo e cose simili.

Ma, in fondo, questo genere di agitatori non si serve degli operai che per farsene un piedistallo politico, senza pensare quanto male faccia agli operai stessi falsando loro la mente con teorie e lusinghe false, e riducendo talvolta alla miseria famiglie in-